

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



**PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' RELATIVE AGLI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2**

L.R. 26/07/2003 NR. 14

Adottato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n° 25 del 28.03.2006

Indice

Capo I - Ambito di applicazione dei criteri di programmazione

- Art. 1** Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione ai sensi di legge
- Art. 2** Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione in attuazione delle direttive regionali
- Art. 3** Apertura di nuovi esercizi in deroga ai criteri di programmazione
- Art. 4** Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione

Capo II - Definizione dei parametri

- Art. 5** Definizione del numero di nuove aperture
- Art. 6** Criteri di graduazione temporale

Capo - III Disciplina dei trasferimenti di sede

- Art. 7** Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione
- Art. 8** Attività di somministrazione soggette ai criteri di programmazione

Capo - IV Disciplina degli ampliamenti e delle riduzioni di superficie

- Art. 9** Superficie di somministrazione. Ampliamento e riduzione

Capo V - Esercizio della somministrazione da parte delle imprese artigiane

- Art. 10** Assoggettabilità delle imprese artigiane

Capo VI - Disposizioni finali

- Art. 11** Disposizioni finali
- Art. 12** Validità dei criteri

Capo I

Ambito di applicazione dei criteri di programmazione

Art. 1

Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione ai sensi di legge

1. I criteri di programmazione relativi all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si applicano all'apertura degli esercizi di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2003 n. 14, con le seguenti ulteriori specificazioni:

a) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. a)

Sono incluse nell'ambito delle attività di cui al presente punto e, pertanto, soggette ad analoga disciplina, le attività di somministrazione svolte nell'ambito:

1. di tutti i contenitori culturali quindi, attualmente, nei locali della canonica di Montetiffi, adibiti a museo delle opere di padre Venanzio Reali e nei locali siti in palazzo Ripa-Marcosanti, adibiti a mostra della raccolta dell'ing. Veggiani nonché a museo della carta;
2. dei locali contigui o annessi a quelli in cui si svolge la stagionatura e la lavorazione del formaggio di fossa nell'ambito dei quali gli imprenditori che vendono al dettaglio i loro prodotti, effettuano anche la congiunta attività di piccola somministrazione di alimenti e bevande finalizzata a tale vendita;

semprechè le attività siano collocate all'interno dei complessi medesimi e, pertanto, con accessi esclusivi non diretti sulla pubblica via o piazza. Le caratteristiche sanitarie dei locali e delle attrezzature di cui al punto 2. saranno individuati nel regolamento d'igiene.

b) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. f)

Sono incluse le attività di somministrazione svolte nell'ambito delle strutture di cui

all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003, svolte in appalto esterno e, comunque,

nell'esercizio dell'attività d'impresa.

c) attività di cui all'art. 4, comma 5, lett. g)

Sono incluse le attività di somministrazione al pubblico svolte nell'ambito delle strutture

alberghiere ed extralberghiere di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 ed il cui

esercizio è compatibile con la specifica tipologia ricettiva.

2. Ai sensi della legge regionale n. 14 del 2003, i criteri di programmazione non si applicano inoltre:

- a) all'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle imprese agrituristiche che intendono avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 20, comma 6, della legge regionale n. 14 del 2003;

- b) all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 2, del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235;
- c) all'esercizio della somministrazione che avviene nell'ambito delle attività del bed&breakfast, semprechè limitata alla prima colazione e, pertanto, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16.

Art. 2

Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ai criteri di programmazione in attuazione delle direttive regionali

1. In attuazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2209 del 10 novembre 2004, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre, all'apertura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande da attivarsi nell'ambito:
 - a) di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della legge regionale 5 luglio 1999 n. 14;
 - b) delle grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. n. 14/1999.

Art. 3

Apertura di nuovi esercizi in deroga ai criteri di programmazione

1. Per garantire la funzione di presidio del territorio che viene tradizionalmente esercitata anche dagli esercizi di somministrazione, si prevede che qualora in una frazione del Comune non sia insediato alcun pubblico esercizio di somministrazione, il rilascio di una nuova autorizzazione possa avvenire anche in deroga alla relativa disponibilità nei criteri di programmazione.
2. La nuova autorizzazione potrà essere rilasciata in deroga ai criteri di programmazione solo dopo che sia stata esaurita la disponibilità di autorizzazioni che è prevista dal successivo articolo 6. L'autorizzazione rilasciata in deroga ai criteri di programmazione resterà vincolata al territorio, quindi trasferibile esclusivamente nell'ambito del territorio della frazione di appartenenza.

Art. 4

Attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di programmazione

1. E' assoggettata ai criteri di programmazione l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non compresi nei casi di esclusione di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003.
2. E' altresì soggetto ai criteri di programmazione l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvenga nell'ambito dei circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del d.p.r. 235 del 2001.

Capo II

Definizione dei parametri

Art. 5

Definizione del numero di nuove aperture

1. L'attivazione di nuovi esercizi, in quanto assoggettabile ai criteri comunali di programmazione, avviene sulla base del numero di autorizzazioni disponibili, che è complessivamente pari a n. 7, così destinate:
 - a) n. 5 autorizzazioni riservate agli esercizi pubblici di cui all'art. 4, comma 1;
 - b) n. 2 autorizzazioni riservate ai circoli privati di cui all'art. 4, comma 2.
2. Il numero di autorizzazioni prefissato al comma 1 è valido per l'intero periodo di vigenza dei presenti criteri e resta invariato anche a seguito di eventuali cessazioni di attività, decadenze o revoche di autorizzazioni che siano riferibili agli esercizi di somministrazione attivati prima dell'entrata in vigore degli stessi o in vigenza degli stessi.
3. nel caso di cessazioni di attività, decadenza o revoca di autorizzazioni riferibili ad esercizi autorizzati mediante ricorso ai parametri di cui al comma 1., si procede al reintegro delle relative disponibilità.
4. Sono fatti salvi, al fine del rilascio della autorizzazioni di cui al comma 1, i criteri di graduazione temporale di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di graduazione temporale

1. Il rilascio di autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), è graduato in relazione al fattore tempo, così come di seguito indicato:

Numero di autorizzazioni disponibili	Decorrenza dalla quale si rendono disponibili
n. 2 autorizzazioni	Dall'entrata in vigore dei criteri fino al 31 dicembre 2007
n. 2 autorizzazioni	Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
n. 1 autorizzazioni	Dal 1° gennaio 2010

per un totale di n. 5 autorizzazioni riferibili all'intero periodo di validità dei presenti criteri.

2. Il rilascio di autorizzazioni di cui all' art.5, comma 1, lettera b) resta svincolato dal fattore temporale.

Capo III

Disciplina dei trasferimenti di sede

Art. 7

Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione

1. Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione non soggette all'applicazione dei criteri di programmazione, è autorizzato sulla base degli stessi requisiti e presupposti che determinano, per le attività medesime, il rilascio delle autorizzazioni per nuova apertura.
2. Il trasferimento di sede delle attività di cui all'art. 3 è autorizzato unicamente nell'ambito della frazione di appartenenza;

Art. 8

Attività di somministrazione soggette ai criteri di programmazione

1. Il trasferimento di sede delle attività soggette all'applicazione dei criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 1, è autorizzato nell'ambito di tutto il territorio comunale, fatte salve le limitazioni di cui al comma 2.
2. Il trasferimento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitato presso i circoli privati di cui all'art. 4, comma 2, è autorizzato solo se effettuato congiuntamente all'attività cui la somministrazione è annessa.

Capo IV

Disciplina degli ampliamenti e delle riduzioni di superficie

Art. 9

Superficie di somministrazione. Ampliamenti e riduzioni

1. L'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione non è soggetto ai criteri di programmazione.
2. Relativamente alla superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti della disciplina di cui alla legge regionale n. 14 del 2003, limiti di superficie minima o massima degli esercizi.
3. Il regolamento comunale d'igiene può determinare misure e prescrizioni atte a disciplinare le caratteristiche di determinati locali di lavorazione e servizio.

Capo V
Esercizio della somministrazione da parte delle imprese artigiane

Art. 10
Assoggettabilità delle imprese artigiane

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni e integrazioni che consentono alle imprese artigiane, in quanto tali, di effettuare la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se strumentale ed accessoria all'esercizio dell'attività.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione, anche nei limiti di cui al comma 1, resta in ogni caso integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14 del 2003 ed ai presenti criteri di programmazione.

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 11
Disposizioni finali

1. E' integralmente fatta salva l'applicabilità delle disposizioni in materia di disciplina dei procedimenti e dei piccoli trattenimenti e di utilizzo delle aree esterne, così come approvato con appositi provvedimenti.

Art. 12
Validità dei criteri

La validità dei presenti criteri è fissata nel periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati.